

COMUNE DI CAGLI
Provincia di Pesaro e Urbino



**REGOLAMENTO INCENTIVI
GESTIONE ENTRATE**

(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

INDICE

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Articolo 2 – Costituzione, destinazione e quantificazione del fondo

Articolo 3 - Ripartizione del compenso incentivante

Articolo 4 - Liquidazione del compenso incentivante

Articolo 5 - Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell’Ufficio Entrate

Articolo 6 - Entrata in vigore

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione del vigente assetto legislativo, contrattuale e regolamentare, contiene disposizioni per la costituzione e l'utilizzo del fondo previsto dall'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Nell'attuazione della disposizione normativa di cui al comma precedente, l'Ente persegue l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti.
3. Qualora ne ricorrono le condizioni, l'Ente promuove l'attivazione della procedura di accertamento con adesione e di ogni altro istituto previsto dall'ordinamento e volto alla risoluzione immediata e concordata delle posizioni.

Articolo 2 (Costituzione, destinazione e quantificazione del fondo)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.
2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle entrate accertate e riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato, nella misura del 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU e TARI, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento.
3. Il fondo di cui al comma 2 è destinato:
 - per il 10% al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate
 - per il 90% al trattamento economico accessorio del personale dipendente addetto all'attività di accertamento in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75.
4. Rientrano nelle attività di accertamento tutte le attività svolte dal personale individuato dal Responsabile del Servizio in sede di approvazione del Piano delle performance per gli obiettivi che comportano il recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI), a qualsiasi titolo effettuata.
5. Le risorse economiche che saranno distribuite al personale a questo titolo, rientrano nella parte entrata del fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività di cui all'articolo 67, comma 3, lett. c) del CCNL 2016-2018 secondo cui la parte variabile del Fondo è alimentata dalle risorse derivanti da specifiche

disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale. Il responsabile della costituzione inserisce le citate risorse in entrata con vincolo di destinazione specifica per gli incentivi tributari, ponendo le citate risorse tra le componenti escluse dai limiti dell'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017.

6. La quantificazione definitiva delle somme da destinare al fondo avviene sulla base degli importi risultanti dal bilancio consuntivo approvato.

Articolo 3 (Ripartizione del compenso incentivante)

1. Nell'esercizio successivo a quello di costituzione del Fondo, il Responsabile del Servizio Tributi effettuerà una relazione sulle concrete attività svolte da ciascuno dei componenti che hanno partecipato all'attività di recupero evasione al fine di definire i maggiori accertamenti dell'Imposta Municipale propria (IMU) e della Tassa sui Rifiuti (TARI). Nella relazione viene riportata la ripartizione delle somme a disposizione tra i vari soggetti che hanno partecipato all'attività di evasione tributaria.

2. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento dell'obiettivo di recupero dell'evasione dei tributi comunali secondo le seguenti percentuali:

- Funzionario Responsabile del Servizio Tributi: 30%
- Personale impiegato nell'attività di accertamento: 70% (da riparametrare in base al tempo dedicato da ciascun dipendente all'attività stessa risultante dalla relazione di cui al comma 1).

Articolo 4 (Liquidazione del compenso incentivante)

1. Successivamente alla costituzione del fondo, il Segretario Comunale, o in assenza il Responsabile del Servizio Finanziario, avvia l'iter per la liquidazione degli incentivi. A tal fine acquisisce la relazione di cui al precedente articolo 3.

2. Nel caso in cui non siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D. Lgs. 267/2000 l'incentivo non sarà liquidabile e le somme stanziate nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività saranno considerate economie di spesa per il bilancio.

3. Le somme che costituiscono la quota del fondo destinata all'incentivazione del personale sono inclusive degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Ente.

4. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare per tredici mensilità del CCNL vigente.

5. In considerazione dell'importo complessivo che non potrà essere superiore alla percentuale delle entrate stabilita dalla legge nel limite massimo del 5% secondo la ripartizione di cui all'art. 5 previa deduzione prevista dall'articolo 4, la spesa complessiva del personale dovrà includere i contributi assistenziali e previdenziali a carico del Comune nonché l'IRAP da versare su tali incentivi, così come l'IVA nella eventuale spesa complessiva del materiale di supporto all'Ufficio Entrate.

6. Qualora gli incentivi calcolati eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze nell'anno di riferimento non potranno essere corrisposte negli anni successivi e andranno ad alimentare il fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'Ufficio Entrate di cui al successivo articolo 5.

Articolo 5 (Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell’Ufficio Entrate)

1. Il fondo può essere utilizzato per l’acquisizione di software specifici, l’acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento dell’Ufficio Entrate, l’acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell’Ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti.
2. L’utilizzo del fondo è rimesso alla determinazione del Responsabile del Servizio competente. Eventuali somme non impegnate nell’esercizio confluiscano nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Articolo 6 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.